

F DOMANDA DEL CONIUGE per la RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DIRETTA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE <i>(Art. 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)</i>
Il/la sottoscritto/a, <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <small>COGNOME NOME</small>
in qualità di coniuge dell'avente diritto, chiede che l'Assegno al Nucleo Familiare venga accreditato secondo quanto specificato nell'Allegato Modello di Domanda (RANFC07-1.0)
<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 150px; height: 20px;" type="text"/> <small>Data Firma</small>

Spazio riservato al datore di lavoro						
numero componenti il nucleo	reddito complessivo (colonna 4 tabella C1 + colonna 4 tabella C2)	totale reddito da lavoro dipendente (colonna 1 tabella C1 + colonna 1 tabella C2)	%	numero tabella Assegno Nucleo Familiare applicata	data di scadenza*	importo da corrispondere per Assegno Nucleo Familiare
* Da indicare in caso di compimento della maggiore età dei minori e in caso di scadenza dell'autorizzazione.						
Data _____						Firma _____

NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO:

PER QUALI PERSONE SPETTA L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Per i componenti del nucleo familiare:

Ⓜ il richiedente l'assegno: Ⓜ il coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato; Ⓜ i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti, viventi a carico di ascendente diretto, di età inferiore ai 18 anni non coniugati; Ⓜ i figli ed equiparati maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, non coniugati; Ⓜ i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili a condizione che: a) siano orfani di entrambi i genitori; b) non abbiano diritto alla pensione ai superstiti; Ⓜ con decorrenza 1° gennaio 2007, nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli o equiparati di età superiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell'assegno vengono considerati al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.

Le persone sopraindicate fanno parte del nucleo anche se non sono conviventi con il richiedente, se non sono a carico del richiedente e se non sono residenti in Italia.

N.B. lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando: Ⓜ per i maggiorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dello stato invalidante al 100%, ovvero copia del certificato di rendita INAIL o della pensione di inabilità a carico dell'INPS; Ⓜ per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie, comprovante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

QUALI REDDITI SI CONSIDERANO PER L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del diritto all'assegno, si considera il reddito complessivo del nucleo familiare (compresi i figli di età tra i 18 e i 21 anni apprendisti) dato dalla somma dei singoli redditi di ciascun componente:

- ➔ Redditi da lavoro dipendente e da pensione al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali: - redditi risultanti dai modd. CUD; - redditi il cui importo è inferiore a quello previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale; - redditi per i quali non è/era previsto il rilascio di modd. fiscali (retribuzione dei portieri e domestici, prestazioni di disoccupazione, di mobilità, di malattia, di maternità, età, corrisposte dall'INPS); - redditi conseguiti all'estero o presso enti internazionali non soggetti alle norme tributarie nazionali;
- ➔ Redditi soggetti a tassazione separata: (ad es. arretrati di retribuzione o di pensione) con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e di eventuali anticipazioni su tali trattamenti (i dati vanno desunti dai modelli CUD);
- ➔ Altri redditi assoggettabili all'IRPEF di qualsiasi natura: Ⓜ Redditi dei terreni e fabbricati (al lordo della detrazione per la casa di abitazione), Ⓜ redditi di lavoro autonomo, Ⓜ redditi di impresa, Ⓜ redditi di partecipazione, Ⓜ redditi di capitale, Ⓜ redditi diversi. I dati vanno desunti dal Mod. 730-3 o dal Mod. Unico;
- ➔ Redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (da indicare se superiori complessivamente a 1.032,91 euro all'anno): Ⓜ redditi esenti da imposta, derivanti da lavoro dipendente ed assimilati (pensioni, assegni ed indennità a non vedenti, sordomuti e invalidi civili, pensioni sociali, assegni accessori alle pensioni privilegiate di 1° categoria, età); Ⓜ redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva: interessi bancari e postali, premi del lotto e dei concorsi a pronostici, rendite da titoli di stato (cct, bot, etc.), redditi da locazione tassati con cedolare secca.

QUALI REDDITI NON SI CONSIDERANO PER L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

Trattamenti di famiglia dovuti per legge: arretrati di prestazioni di integrazione salariale riferiti a anni precedenti a quello di erogazione; indennità di trasferta per la parte non soggetta a imposizione fiscale; trattamento di fine rapporto (TFR); anticipazione su TFR; pensioni di guerra; rendite vitalizie Inail; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio; indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità; indennità di frequenza ai minori mutilati ed invalidi civili, indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; indennità per i ciechi parziali; indennizzo per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

QUANDO SPETTA L'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE

L'assegno spetta solo se nel nucleo familiare la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente, da pensione o da prestazione previdenziale derivante sempre da lavoro dipendente è pari almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

Ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari di documentazione amministrativa - d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 - si deve allegare fotocopia leggibile di un documento di identità valido per ogni dichiarante che sottoscrive la dichiarazione.